

**CONVENZIONE PER FAVORIRE L'INCREMENTO DEL NUMERO DI BAMBINI CHE
PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASILO NIDO**

L'anno 2023, il giorno ____ del mese di _____, negli uffici del Comune di Isca sullo Ionio, Largo A. Scopelliti, snc;

TRA

il **Comune di Isca sullo Ionio**, C.F. e P.IVA 00296980790, nella persona del _____,
domiciliato per la carica presso il Comune di Isca sullo Ionio, Largo A. Scopelliti, snc;

E

la **Cooperativa Sociale "La Cicogna"** con sede in Via Lacco, 33 – 88060 – San Sostene (CZ), P.I. 03495520797, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____;

PREMESSO:

- che la Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione;
- che con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato;
- che, in esecuzione al citato comma 172, articolo 1 della Legge di bilancio 2022, la Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), nella seduta del 22 marzo 2022, oggi aggiornata al 27 febbraio 2023, ha approvato la Nota metodologica "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti" recante, nell'allegato A - "Utenti e risorse aggiuntive", il riparto delle somme assegnate a ciascun Comune;
- che l'incremento della dotazione del FSC 2023 di 175 mln, al fine di garantire posti disponibili negli asili nido ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM 26 aprile 2023), ha destinato all'ente l'importo di € 15.336,08, per l'annualità 2023;
- che in considerazione del contributo assegnato, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per l'anno 2023, in termini di utenti aggiuntivi come riportato nell'allegato alla citata Nota metodologica;

VISTO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12/09/2023 sono state recepite e fatte proprie le disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

- che con la menzionata deliberazione è stato adottato, tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 22/03/2022 – SOSE – U – Prot. n. 0000381 del 23-03-2022, oggi aggiornata al 27 febbraio 2023, l'intervento che prevede l'assegnazione alle famiglie di voucher per fruire del servizio di asilo nido sul territorio;
- che tale scelta risulta idonea, adeguata e corrispondente all'intenzione dell'Amministrazione di favorire l'incremento del numero di bambini che può accedere al servizio asilo nido, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle delle famiglie, con particolare attenzione a quelle con basso reddito per sostenere le stesse nella spesa connessa alla retta di frequenza;

DATO ATTO:

- che l'intervento viene denominato “voucher nido”;
- che, per dare concreta attuazione allo stesso, i criteri e le modalità di concessione del “voucher” sono stabiliti in apposito bando da emanarsi a cura del Servizio competente del Comune di Isca sullo Ionio;
- che nell'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12/09/2023, il Comune di Isca sullo Ionio ha disposto di destinare le risorse aggiuntive assegnate mediante voucher/contributi alle famiglie residenti nel territorio comunale e nei comuni del comprensorio per fruire del servizio di accoglienza di minori assegnatari di “voucher nido”, finalizzati a garantire la frequenza presso asili nido o micronidi sul territorio.

Per tutto quanto innanzi richiamato tra le Parti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Isca sullo Ionio intende agevolare e favorire la frequenza dei bambini in età 3-36 mesi al servizio ed alle prestazioni socio-educative, erogate dall'unità d'offerta sociale asilo nido denominata “La Cicogna”, con sede in Isca sullo Ionio, in Via Circonvallazione Paparo, mediante un contributo destinato alle famiglie, denominato “voucher nido”, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Il Comune di Isca sullo Ionio e la Cooperativa Sociale “La Cicogna”, regolano con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'attività citata.

Art. 2 – Finalità della convenzione

Con la presente Convenzione le parti intendono sostenere azioni volte a favorire l'incremento del numero di bambini che può accedere al servizio educativo asilo nido, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle delle famiglie e, in particolare, agevolando quelle a basso reddito relativamente alle spese connesse alla retta di frequenza.

La Convenzione è, dunque, finalizzata all'erogazione di un contributo per l'accoglienza di minori assegnatari di “voucher nido”.

L'obiettivo mira ad assicurare l'effettiva utilizzazione delle risorse assegnate al Comune di Isca sullo Ionio con il Fondo di Solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio di Asilo nido.

Art. 3 – Destinatari dell'intervento

Destinatari dell'intervento sono le famiglie con minori di età 3-36 mesi, assegnatarie di un voucher

nido.

Per l'assegnazione effettiva di un voucher è indispensabile e propedeutica l'avvenuta iscrizione. L'iscrizione viene comprovata dal genitore interessato tramite presentazione della relativa documentazione.

Dopo l'individuazione degli effettivi destinatari, l'Ufficio preposto del Comune provvederà a comunicare, con propria nota, l'elenco degli ammessi al beneficio iscritti presso il proprio servizio.

Art. 4 – Durata e Valore dei voucher

La durata di ogni voucher è determinata nel numero di mensilità relative all'anno scolastico di riferimento (settembre/dicembre), a seguito di apposita procedura selettiva dell'Ufficio preposto del Comune, in relazione all'effettiva frequenza e alla disponibilità delle risorse di cui alla Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

L'importo del voucher per anno scolastico è determinato per ciascun nucleo familiare in base alla certificazione Isee e agli altri requisiti previsti dal bando per l'individuazione dei beneficiari.

L'importo mensile del voucher dovrà coprire in tutto o in parte la retta mensile del servizio Nido richiesto/frequentato, comprensivo dei servizi di cui alla presente convenzione. Qualora la retta ecceda l'importo mensile del voucher, la famiglia assegnataria dovrà farsi carico, comunque, della eventuale rimanente quota del costo della retta, da versare direttamente alla struttura.

L'importo del voucher non comprende la quota d'iscrizione al nido ed eventuale pre e/o post nido.

Art. 5 – Impegni e compiti del gestore

Il Gestore si impegna a:

- accogliere i bambini, anche disabili, senza distinzione di genere, nazionalità, religione, destinatari del “voucher nido”;
- garantire, nell'unità d'offerta convenzionata, la presenza dei criteri di accreditamento regionali, organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15;
- garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, nel rapporto 1:7, salvo i casi in cui, per le caratteristiche della disabilità del bambino, sia necessario fornire un'adeguata assistenza che dovrà essere organizzata a cura dell'Ufficio preposto dell'Ente convenzionante;
- garantire il servizio da settembre a luglio dal lunedì al venerdì, fatte salve le festività, le vacanze natalizie e pasquali, come da calendario scolastico;
- segnalare tempestivamente al Comune il posto resosi vacante;
- regolarizzare l'iscrizione con le famiglie destinatarie del “voucher nido”;
- collaborare con il Comune alla buona riuscita della presente convenzione;
- trasmettere al Comune giustificativi mensili recanti indicazione nominativa dei bambini e relazione sui servizi erogati.

Art. 6 – Impegni e compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- determinare in base a propri criteri il riconoscimento del “voucher nido” a favore delle famiglie;
- emanare un bando pubblico per individuare e trasmettere in elenco i nominativi destinatari del “voucher nido”;
- collaborare con il gestore alla buona riuscita della presente convenzione;

- corrispondere gli importi debitamente rendicontati direttamente alla Cooperativa Sociale “La Cicogna”, secondo i voucher nido spettanti ad ogni famiglia.

Art. 7 – Costi e modalità di erogazione del finanziamento

Il pagamento dei voucher sarà effettuato dal Comune a cadenza mensile (precisamente, il mese successivo al periodo di riferimento) direttamente alla Cooperativa Sociale “La Cicogna”, entro 30 gg decorrenti dalla data di acquisizione della documentazione giustificativa al protocollo dell’Ente, previa trasmissione del foglio delle presenze controfirmato dai genitori e di una relazione sui servizi erogati.

La documentazione giustificativa, al fine dei controlli contabili ed amministrativi, dovrà:

- essere emessa mensilmente per l’importo complessivo dei voucher relativi ai beneficiari effettivamente frequentanti;
- essere intestata a “Comune di Isca sullo Ionio, Largo A. Scopelliti, snc – 88060 Isca sullo Ionio - Cod. Fisc. 00296980790 e trasmessa a mezzo PEC al Servizio Ragioneria del Comune (ragioneria.iscasulloionio@asmepec.it);
- contenere nella “descrizione” i seguenti dati:
 - ✓ il mese di riferimento;
 - ✓ i nominativi dei minori frequentanti.

In caso di documentazione non corrispondente alle indicazioni di cui al presente articolo, non sarà possibile procedere alla liquidazione della stessa.

Su richiesta del Gestore è ammissibile l’erogazione di un acconto nella misura massima del 40%; in tale eventualità, le somme inerenti la documentazione giustificativa da corrispondere ai sensi del presente articolo dovranno essere scomputate da tale acconto, fino a concorrenza dello stesso, prima di procedere ad ulteriori erogazioni.

Nel caso in cui il Comune non individui alcun beneficiario dei “voucher nido”, o nel caso in cui i beneficiari rinuncino al servizio, non è dovuto alcun pagamento del costo “vuoto per pieno” da parte del Comune al gestore del servizio. Nel caso di erogazione di acconto, la quota eventualmente non giustificata dovrà essere restituita all’ente.

Art. 8 – Durata della convenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente intesa è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza si intende prorogato automaticamente, salvo eventuale disdetta di una delle parti.

Art. 9 – Registrazione e spese contrattuali

La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 131/86.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, il Gestore viene designato responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’attuazione della presente convenzione. Lo stesso dovrà attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 12 – Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Catanzaro.

L'Amministrazione Comunale

Il Gestore
